



# COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO



## REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 77

del 04/12/2009

**Oggetto: Commercio su aree pubbliche –Pronuncia di decadenza di concessione posteggio mercatale di Via Merano nei confronti della ditta Feola Pasquale**

### IL CAPO SETTORE

**Vista** la nota n. 3588 del 14/9/2009 con la quale il Comando di Polizia Municipale ha comunicato i nominativi dei titolari di concessione presso il mercato quindicinale di Via Merano, che nel corso dell'anno 2009 non hanno utilizzato, senza giustificato motivo il posteggio assegnatogli, nel periodo relativo ai primi due quadrimestri dell'anno solare in corso;

**Preso atto che** tra i nominativi elencati in detta nota risulta, tra l'altro, il Sig. Feola Pasquale nato a Noto il 01/01/1977 e residente a Rosolini in Via Cernia, 29, titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche n.933 rilasciata il 12/10/2001 e concessionario del posteggio n.37 all'interno della zona mercatale di Via Merano – Donnalucata ;

**Che** con nota prot. n.31415 del 10/11/2009, inviata tramite raccomandata A.R., è stato comunicato al predetto operatore commerciale l'avvio al procedimento di decadenza nei suoi confronti, della concessione del posteggio de quo;

**Accertato** che alla superiore nota non è stato dato alcun riscontro da parte della ditta interessata;

**Vista** la L.R. 01/03/95 n 18, come modificata ed integrata dalle ll.rr. 8/1/96 n.2 e 22/12/99, n.28, la quale all'art.14 comma 2, stabilisce, fra l'altro, che “ *L'operatore che non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi per anno solare decade dalla concessione*”;

**Visto**, inoltre, l'art. 9 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera del C.C. n.115 del 12/11/98, il quale ha recepito la sopracitata normativa;

**Ritenuto** che nella fattispecie in esame ricorrono i motivi di decadenza della concessione del posteggio, per cui occorre provvedere in merito;

### DETERMINA

**Per i motivi espressi in premessa e qui ad ogni effetto richiamati;**

1. di pronunciare, con decorrenza immediata, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L.R. 01/03/95 come modificata ed integrata dalla L.R. 2/96 e dell'art. 9 del vigente regolamento, la decadenza, della concessione del posteggio n.37 ubicato all'interno della zona mercatale in Via Merano di Donnalucata, rilasciata al Sig. Feola Pasquale nato a Noto il 01/01/1977 e residente a Rosolini in Via Cernia, 30

2. di notificare la presente all'interessato e di trasmetterne copia, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Municipale e all'Ufficio tributi del Comune.

**IL CAPO SETTORE**  
f.to Dott.ssa Enza Spataro